Decreto ministeriale 18-5-2004

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2004, n. 251, S.O. Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Epigrafe

Premessa

- **1.** Caratteristiche e impiego del ricettario per l'erogazione di prestazioni sanitarie.
- 2. Consegna dei ricettari per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.
- 3. Compilazione dell'area della ricetta relativa al codice fiscale.
- 4. Norma transitoria e finale.

Disciplinare tecnico - 1. Glossario

- 2. Caratteristiche del ricettario.
- 3. Istruzione per la compilazione e l'impiego del modulo.
- 4. Tagliando adesivo.
- 5. Modulo aggiuntivo della ricetta.
- 6. Modalità di compilazione della prescrizione per categorie particolari di assistiti.
- 7. Soggetti assicurati da istituzioni estere.
- 8. Allegati.

Decr. 18 maggio 2004 (1).

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 50 del *D.L. 30* settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24* novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2004, n. 251, S.O.

IL MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50, del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, e, in particolare, il comma 2, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del Sistema sanitario nazionale abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato;

Visti i commi 3 e 7 del predetto art. 50, i quali dispongono in ordine alla struttura del modello di ricetta, alla compilazione della medesima nonché alla rilevazione dei dati ivi contenuti all'atto dell'utilizzazione della stessa:

Visto l'art. 35 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni, recante norme in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 43 del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, recanti norme in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale e, in particolare, il comma 3 che disciplina le modalità di prescrizione delle prestazioni sanitarie nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno;

Ritenuto di prevedere l'utilizzazione del medesimo modello di ricettario medico standardizzato anche per la prescrizione di prestazioni sanitarie:

agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, di istituzioni estere residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;

al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile il cui onere è a carico del Ministero della salute:

Visto l'art. 2 del *decreto ministeriale 25 novembre 1982*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1983, n. 22, che istituisce il libretto modulario per l'erogazione dell'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere:

Decreta:

- **1.** Caratteristiche e impiego del ricettario per l'erogazione di prestazioni sanitarie.
- 1. La prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate è effettuata esclusivamente mediante l'impiego di ricettari le cui caratteristiche sono fissate dall'allegato disciplinare, che forma parte integrante del presente decreto, nel quale vengono anche riportate le regole relative al trattamento della ricetta in sede di erogazione della prestazione.
- 2. I ricettari di cui al comma 1 sono altresì utilizzati per le seguenti prescrizioni:
- a) prescrizioni delle prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;
- b) prescrizioni delle prestazioni sanitarie, con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
- 3. Le regioni, in presenza di peculiari esigenze individuate in àmbito locale, ivi comprese quelle attinenti la stampa delle diciture in forma bilingue, possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze variazioni ed integrazioni al modello di cui al comma 1, purché non venga alterato il contenuto informativo della ricetta.

- 2. Consegna dei ricettari per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.
- 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, cura la distribuzione dei ricettari di cui all'art. 1, comma 1, nonché la distribuzione dei ricettari di cui al medesimo art. 1, comma 2, lettera b), mediante la consegna ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, che provvedono alla

consegna individuale a tutti i medici abilitati ad effettuare le relative prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia.
3. Compilazione dell'area della ricetta relativa al codice fiscale.
1. In attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice fiscale a barre da parte dei medici prescrittori, nell'apposito spazio della ricetta, è consentito ai predetti medici di riportare «in chiaro» il codice fiscale dell'assistito.
4. Norma transitoria e finale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le prescrizioni di prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, del Ministero della salute e delle istituzioni estere in base alle norme comunitarie o accordi internazionali, presso strutture a gestione diretta o accreditate, sono effettuate esclusivamente mediante l'impiego di ricettari conformi ai modelli di ricetta di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Fino alla data di cui al comma 1 le prescrizioni possono essere effettuate mediante l'impiego dei ricettari attualmente in uso.
3. Il libretto modulario, di cui all'art. 2 del <i>decreto ministeriale 25 novembre 1982</i> , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1983, n. 22, è abolito e sostituito, in tutte le sue funzioni, dal nuovo ricettario fornito direttamente ai medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale. Tale abolizione, ferma restando la data di entrata in vigore del ricettario di cui al comma 1, ha effetto a condizione che, entro tale data, sia stato emanato il decreto del Ministero

della salute, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, di aggiornamento delle procedure di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 1982. Ove

alla data predetta il decreto ministeriale di aggiornamento non sia stato l'abolizione del libretto modulario decorrerà successivamente prevista dal decreto ministeriale di aggiornamento delle procedure.

data

dalla

Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN

1. Glossario.

Per una più puntuale interpretazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, si riporta di seguito il significato da attribuire a talune espressioni più ricorrenti.

L'espressione **«ricettario»** indica il blocco, cucito con due punti metallici, costituito da una copertina, cento moduli numerati progressivamente e da una sottocopertina.

L'espressione **«copertina»** indica il frontespizio del ricettario in cartoncino, formato da due parti separabili mediante una perforazione lineare. La parte removibile (detta «cedola») attesta la consegna del ricettario al medico prescrittore.

L'espressione **«sottocopertina»** indica la parte inferiore del ricettario, in cartoncino, sulla quale sono fissati, con punti metallici sia la copertina che i moduli.

L'espressione **«modulo»** indica lo stampato nella sua interezza (ricetta più matrice).

L'espressione **«ricetta»** indica la parte del modulo da utilizzare per la prescrizione, la richiesta o la proposta di una prestazione e che, previo distacco dalla matrice, viene rilasciata dal medico all'assistito.

L'espressione **«matrice»** indica quella parte del modulo che dopo il distacco mediante una perforazione lineare della ricetta rimane al medico come riscontro della prescrizione.

L'espressione **«elemento»** indica un campo del modulo che identifica:

- componenti prestampati,
- caselle predisposte a contenere caratteri alfanumerici,
- caselle predisposte ad essere contrassegnate con una biffatura,
- zone a scrittura o riempimento libero.

L'espressione **«area»** indica uno o più elementi logicamente aggregati.

L'espressione **«tagliando adesivo»** definisce il supporto adesivo predisposto per oscurare la generalità dell'assistito.

L'acronimo «SSN» sta per «Servizio sanitario nazionale».

L'acronimo «SASN» sta per «Servizio assistenza sanitaria naviganti».

L'acronimo **«STP»** sta per «stranieri temporaneamente presenti in Italia», di cui all'articolo 35 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni, e all'articolo 43 del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*.

L'espressione **«ASL di appartenenza»** indica la ASL di residenza dell'assistito.

L'espressione **«ASL di competenza»** indica la ASL che eroga i servizi sanitari e può coincidere o meno (*pro tempore*) con quella di appartenenza dell'assistito.

2. Caratteristiche del ricettario.

Nel presente capitolo sono indicate le caratteristiche del ricettario di cui all'art. 1 del presente decreto, definite in funzione dell'obiettivo di consentire l'acquisizione dei dati mediante l'impiego di apparecchiature a lettura ottica automatica, di unificare vari modelli di ricetta in uso, nonché di predisporre la ricetta in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*.

In particolare il ricettario è destinato alla prescrizione per l'erogazione di prestazioni sanitarie:

- con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate (art. 1, comma 1 del presente decreto);
- agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale (art. 1, comma 2 del presente decreto);
- con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 1, comma 3 del presente decreto).

2.1 STRUTTURA E FORMATO DEL MODULO

I contenuti grafici del modulo devono risultare conformi al facsimile riportato in allegato 2.

Ciascun modulo è costituito da due parti, matrice e ricetta, tra loro separabili mediante due perforazioni lineari.

Il modulo assume il seguente formato: mm 250 per mm 152,4 (6") con cucitura a sinistra. In particolare il modulo è costituito da:

- matrice: mm 53 per mm 152,4 (6");
- ricetta: mm 197 per mm 152,4 (6").

2.2 CARATTERISTICHE DELLA MATRICE

La matrice del modulo contiene a stampa:

A. nel caso della ricetta SSN, valida anche per gli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia e gli STP (allegati 2-bis e 2-ter):

- l'indicazione dell'ente di competenza (elemento 1),
- il codice numerico identificativo della ricetta (elemento 2b),
- il cognome e nome dell'assistito (elemento 27),
- il codice dell'assistito (elemento 27a),
- l'indirizzo dell'assistito (elemento 27b),
- lo spazio per l'indicazione ove richiesto della diagnosi *(elemento 27c)* ed è conforme al facsimile riportato in Allegato 2.
- B. nel caso della ricetta SASN (allegati 9-bis e 9-ter):
- l'indicazione dell'ente di competenza (elemento 1),
- il codice numerico identificativo della ricetta (elemento 2b),
- il cognome e nome dell'assistito (elemento 27),
- il numero della tessera di assistenza SASN (elemento 27a),
- il codice dell'assistito (elemento 27b),
- la Società di navigazione (elemento 27c),
- la diagnosi (elemento 27d),
- la prescrizione (elemento 27e)

ed è conforme al facsimile riportato in Allegato 9.

2.3 CARATTERISTICHE DELLA RICETTA

2.3.1 RECTO DELLA RICETTA

Il recto della ricetta deve risultare conforme al facsimile riportato in Allegato 2.

2.3.1.1 Aree della ricetta e relative specifiche

Di seguito sono illustrate le aree della ricetta ed i relativi elementi, con riferimento alla posizione individuata e al relativo contenuto informativo (Allegati 2-bis, 2-ter, 9-bis e 9-ter). Per ogni area, inoltre, viene richiamato il paragrafo del presente disciplinare tecnico riguardante le istruzioni per la relativa compilazione.

Area intestazione. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi:

- denominazione dell'ente di competenza («Servizio Sanitario Nazionale Regione....» o «Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti») (elemento 1);
- codice identificativo della ricetta (cfr. paragrafo 2.3.1.2) rappresentato sia in formato numerico con caratteri OCR-A che a barre (cfr. paragrafo 2.3.1.3), in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (elementi 2 e 2a).

<u>Area tagliando</u>. Tale area della ricetta, atta ad essere coperta dal tagliando adesivo previsto dall'articolo 87 del <u>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</u>, in materia di protezione dei dati personali relativamente a prescrizioni farmaceutiche, contiene:

- due righe per l'indicazione obbligatoria dei dati anagrafici dell'assistito (cognome-nome o iniziali ove prescritto dalla legge sulla prima riga, indirizzo ove prescritto dalla legge sulla seconda riga) (cfr. paragrafo 3.1.1) (elemento 3);

<u>Area codice dell'assistito</u>. Tale area della ricetta (a riempimento obbligatorio) contiene i seguenti elementi:

- 16 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate in alternativa alla indicazione di:
- codice fiscale dell'assistito;
- codice STP per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio;

in attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice a barre relativo al codice fiscale dell'assistito da parte dei medici prescrittori, prevista dall'articolo 3 del decreto di cui il presente disciplinare tecnico costituisce allegato, è consentito ai predetti medici di riportare in «chiaro» il codice fiscale dell'assistito (cfr. paragrafo 3.1.4.1) (elemento 4);

- campo per la stampa, da parte del prescrittore informatizzato, del codice fiscale dell'assistito con la tecnica di rappresentazione a barre in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (cfr. paragrafo 3.1.4.1) (elemento 5);

Area sigla provincia e codice ASL competente. Tale area della ricetta contiene:

- un elemento *(elemento 6)* formato da 5 caselle contigue (il cui riempimento è obbligatorio solo nei casi disposti al successivo paragrafo 3.1.4.2), predisposte per la lettura ottica, di cui:
- i le prime 2 caselle destinate alla indicazione della sigla della provincia della ASL di competenza dell'assistito;
- ¡ le successive 3 caselle (ombreggiate) destinate alla indicazione del codice della ASL di appartenenza dell'assistito, secondo la codifica «codice azienda» riportata nell'allegato 7 fornita dal Ministero della salute;
- un elemento *(elemento 30)* formato da 8 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, a disposizione delle Regioni (paragrafo 3.1.4.2).

Tale area non deve essere compilata nel caso di:

- assistiti «STP»;
- personale navigante iscritto al SASN;
- assicurati da istituzioni estere.

<u>Area tipologia della prescrizione</u>. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafo 3.1.4.4):

- 1 casella contrassegnata dalla lettera «S» e denominata «SUGG.» predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizione suggerita (elemento 8);
- 1 casella contrassegnata dalla lettera «H» e denominata «RICOV.» predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di proposta di ricovero (elemento 9);
- 1 casella senza contrassegno e denominata «ALTRO» predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizioni di tipo diverso, introdotte da provvedimenti regionali specifici (elemento 10);

Area tipo ricetta. Tale area della ricetta contiene 2 caselle destinate alla indicazione della tipologia della ricetta secondo la codifica riportata nel paragrafo 3.1.4.7 (elemento 7); nel caso di ricetta SASN la prima casella del campo è prestampata con l'indicazione della lettera «N».

<u>Area priorità della prestazione</u>. Tale area della ricetta contiene l'indicazione della priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore ed è caratterizzata da quattro caselle di biffatura *(elemento 26)* (cfr. paragrafo 3.1.4.8):

- 1 casella contrassegnata dalla lettera «U» per urgente, da eseguire:
- i nel più breve tempo possibile;
- 1 casella contrassegnata dalla lettera «B» per breve, da eseguire:
- i entro 10 giorni;
- 1 casella contrassegnata dalla lettera «D» per differita, da eseguire:
- i entro 30 giorni per le visite,
- i entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici;
- 1 casella contrassegnata dalla lettera «P» per programmata da eseguire:
- i entro 180 giorni.

L'avvio, nelle singole regioni, della compilazione di questa area è subordinato alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia, anche nell'àmbito della contrattazione decentrata.

<u>Area note CUF</u>. Tale area della ricetta contiene due gruppi di tre caselle, destinate alla eventuale indicazione obbligatoria delle note CUF relative ai farmaci prescritti (inserimento con allineamento a sinistra); il medico deve barrare comunque le caselle non utilizzate (cfr. paragrafo 3.1.4 *lettera h*) (elemento 11);

<u>Area esenzione</u>. Tale area della ricetta contiene l'informazione sull'eventuale esenzione da parte dell'assistito alla compartecipazione alla spesa sanitaria relativamente alla prestazione in oggetto (cfr. paragrafo 3.1.4.3). In particolare contiene gli elementi seguenti:

- 1 casella contrassegnata dalla lettera «N» e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione dell'assenza del diritto dell'assistito all'esenzione dalla partecipazione alla spesa (la biffatura è obbligatoria in mancanza degli estremi di sussistenza al diritto di esenzione alla compartecipazione) (elemento 12);
- 6 caselle contigue, *(elemento 13)* predisposte per la lettura ottica, destinate all'indicazione del codice di identificazione della tipologia di esenzione per invalidità, per patologia cronica o malattia rara, ovvero per altra causa (gravidanza, screening oncologico, infortunio sul lavoro, attività di donazione,

ecc.) come da nuova codifica in fase di emissione da parte del Ministero della salute. In particolare:

i le prime 3 caselle sono destinate all'indicazione del codice nazionale della tipologia di esenzione;

i le seconde 3 caselle (ombreggiate) sono destinate all'indicazione di eventuali codici regionali della tipologia di esenzione.

Inoltre, per gli assistiti SASN, del diritto ad eseguire gratuitamente le prestazioni medico legali di cui al *decreto ministeriale 22 febbraio 1984*.

- 1 casella contrassegnata dalla lettera «R» e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione del diritto dell'assistito all'esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione alla propria posizione reddituale (elemento 14);
- uno spazio destinato ad ospitare la firma dell'assistito che autocertifica la sussistenza del diritto all'esenzione per motivi di reddito (l'apposizione della firma è obbligatoria qualora risulti biffata la casella contrassegnata dalla lettera «R») (elemento 15);

Area prescrizione. Tale area della ricetta contiene gli elementi seguenti:

- 8 spazi identificati da apposite righe tratteggiate per la descrizione della prescrizione (elemento 16);
- 1 spazio con una sola riga, posta al di sotto delle precedenti, da utilizzare per la descrizione della diagnosi o quesito diagnostico, laddove previsto *(elemento 16 a)*;
- 3 caselle contigue (a riempimento obbligatorio) con allineamento a sinistra predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione del numero totale delle confezioni di farmaci, dei presidi o delle prestazioni specialistiche prescritti (cfr. paragrafo 3.1.4.5) (elemento 17);

<u>Area data</u>. Tale area della ricetta comprende 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di compilazione della prescrizione nel formato gg/mm/aa (area a riempimento obbligatorio) (cfr. paragrafo 3.1.4.6) (elemento 18);

<u>Area firma del medico</u>. Tale area della ricetta è riservata alla apposizione del timbro e della firma autografa del medico (area a riempimento obbligatorio) (cfr. paragrafo 3) (elemento 19);

<u>Area delle prestazioni erogate</u>. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafi 3.1.4.9 e 3.1.4.10):

- 6 riquadri destinati all'applicazione delle fustelle autoadesive o dei bollini cartografici recanti il codice della confezione delle specialità medicinali, presìdi o dei codici delle prestazioni specialistiche e del loro numero; all'interno di ciascun riquadro sono presenti due gruppi di 5 caselle contigue e, vicino ad essi, due gruppi di 2 caselle contigue destinate, in alternativa all'applicazione di fustelle o bollini, all'indicazione manoscritta o informatizzata rispettivamente del codice identificativo del tipo di prestazione specialistica effettuata (Nomenclatore Tariffario Nazionale o Regionale) e del numero di prestazioni effettuate per ciascun tipo. Il riempimento delle caselle dovrà rispettare l'allineamento a sinistra. (elemento 20).

<u>Area richiesta rimborso prestazioni</u>. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafi 3.1.4.11, 3.1.4.12 e 3.1.4.13):

- uno spazio destinato all'apposizione del timbro della struttura erogante e contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di spedizione nel formato gg/mm/aa (elemento 21);
- uno spazio per l'indicazione, da parte della farmacia o della struttura che eroga le prestazioni, del numero progressivo (cfr. paragrafo 3.1.2) della ricetta (cfr. paragrafo 3.1.4.11) (elemento 22);
- una zona contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione dell'importo di partecipazione alla spesa corrisposta dall'assistito (allineamento obbligatorio, a destra per le 4 cifre intere ed a sinistra per le 2 cifre decimali) (cfr. paragrafo 3.1.4.12) (elemento 23);
- una zona contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione dell'importo di prodotti galenici o integrativi erogati per i quali non è previsto l'applicazione di fustelle, del diritto di chiamata previsto per le farmacie dalla Tariffa Nazionale e delle prestazioni di assistenza specialistica (allineamento obbligatorio, a destra per le 4 cifre intere ed a sinistra per le 2 cifre decimali) (cfr. paragrafo 3.1.4.13) (elemento 24).

Area indicazione stampa con mezzi informatici. Tale area della ricetta contiene un elemento che deve essere biffato in modo automatico in caso di stampa attraverso il sistema informatico del medico prescrittore (cfr. paragrafo 3.1.4.14) (elemento 25).

<u>Area marker</u>. Trattasi di simboli con funzioni di marcatori apposti su tre angoli (sinistra-alto, sinistra-basso e destra-basso) stampati in colore nero contestualmente alla fincatura della ricetta con lo scopo di consentire un corretto posizionamento dell'immagine in fase di scansione della ricetta da parte dei sistemi di rilevamento ottico (elemento 28).

2.3.1.2 Codice identificativo della ricetta

Ogni ricetta è individuata univocamente da un codice che esprime:

- ricette SSN: il numero progressivo regionale (ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*);
- ricette SASN: il numero progressivo relativo alla sede del SASN che distribuisce le ricette.

Tale codice, rappresentato sia in formato a barre che numerico, è costituito da due elementi.

Il primo (elemento 2) costituito da 5 caratteri, suddivisi rispettivamente in:

- codice ente di competenza (Regione o provincia autonoma o sede SASN; 3 cifre) (allegato 6);
- ultime due cifre dell'anno di produzione del ricettario (2 cifre);

Il secondo (elemento 2a) costituito da 10 caratteri, suddivisi rispettivamente in:

- numerazione progressiva della ricetta nell'àmbito del medesimo ente competente (9 cifre);
- carattere di controllo di parità del progressivo (1 cifra).

2.3.1.3 Specifiche per la stampa

Allo scopo di garantire uniformi condizioni per l'ottimale trattamento del documento mediante apparecchiature di lettura ottica automatica, vengono di seguito dettagliati i vincoli da osservare in sede di stampa delle zone sopra definite.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti o con mezzi informatici e quelle destinate alla biffatura sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66223 e 66225.

Il codice deve essere stampato sulla ricetta secondo la tecnica di rappresentazione a barre e con caratteri OCR-A nel rispetto delle specifiche di seguito riportate. Tale codice deve essere stampato anche sulla matrice con normali caratteri a stampa unitamente alla indicazione in chiaro dell'ente di competenza.

Il codice della ricetta stampato con la tecnica di codifica a barre deve avere le caratteristiche indicate nella norma ANSI (American National Standards Institute) MH10.8M-1983 per il tipo «3-of-9 Bar Code». Il codice deve avere le seguenti dimensioni:

a) altezza delle barre: minimo mm 7,5;

- b) spessore nominale delle barre e degli spazi stretti: minimo mm 0,240. Il valore scelto assume il nome convenzionale di modulo e viene indicato con il simbolo M;
- c) spessore nominale delle barre e degli spazi larghi (indicato con il simbolo S): deve essere tale che il rapporto fra S ed M risulti uguale a 2,5;
- d) spazio tra un carattere e l'altro: massimo mm 1,2.

Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ANSI.

Si precisa che nella rappresentazione in BAR CODE del codice identificativo della ricetta, come sopra individuato, è preceduto e seguito dal carattere standard «asterisco», previsto dalle richiamate norme internazionali con funzione di apertura e di chiusura per la lettura ottica.

Le specifiche relative alle caratteristiche tecniche per la stampa dei caratteri OCR-A sono quelle indicate nelle norme ECMA (European Computer Manufacturers Association).

Le dimensioni dei caratteri OCR-A da utilizzare sono quelle indicate dalla ECMA come tipo 1 del sottoinsieme numerico (OCR-A, Size 1), che prevede un'altezza standard pari a mm 2,75. Il passo, definito come distanza tra le linee verticali mediane di due caratteri adiacenti, deve essere compreso tra mm 2,3 e mm 4,6, come indicato nelle norme ECMA Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ECMA Per assicurare la migliore leggibilità con le apparecchiature di lettura ottica il codice identificativo della ricetta deve essere stampato in colore nero.

2.3.2 VERSO DELLA RICETTA

I contenuti grafici del verso del modulo SSN devono risultare conformi al facsimile riportato nell'Allegato 3-bis e 3-ter (cfr. paragrafo 3.2).

Sul verso della ricetta SSN è previsto:

- uno spazio disponibile per le avvertenze (elemento 1);
- area per assistenza a soggetti assicurati da istituzioni estere: per l'indicazione delle informazioni relative ad assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, forniti di Tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente, nella quale sono compresi i seguenti elementi da compilare da parte del medico prescrittore:
- un elemento *(elemento 7)* formato da 28 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere l'istituzione competente per l'assistito (descrizione e codice). Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero;

- un elemento *(elemento 8)* formato da 2 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere la sigla dello stato estero dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero;
- un elemento *(elemento 9)* formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione personale dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero;
- un elemento (elemento 10) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero. Se il documento equivalente non riporta il numero di identificazione della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
- uno spazio (elemento 11) destinato a contenere la firma dell'assistito;
- uno spazio per la firma del medico che esegue prestazioni specialistiche (elemento 2);
- uno spazio per la firma dell'assistito che attesta la fruizione della prestazione specialistica o della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405 (elemento 3);
- spazio per autorizzazioni (con timbro) rilasciate dalla ASL o per annotazioni da parte del farmacista (elemento 4);
- spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco (elemento 6);
- spazio per avvertenze per l'assistito (elemento 5).

I contenuti grafici del verso del modulo SASN devono risultare conformi al facsimile riportato nell'Allegato 10-*bis* e 10-*ter*.

Sul verso della ricetta SASN è previsto:

- uno spazio disponibile per le avvertenze (elemento 1);
- <u>area per l'indicazione delle informazioni relative ai cittadini stranieri naviganti</u> forniti di Tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente, nella quale sono compresi i seguenti elementi da compilare da parte del medico prescrittore:
- un elemento *(elemento 5)* formato da 28 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere l'istituzione competente per l'assistito

(descrizione e codice). Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero.

- un elemento *(elemento 6)* formato da 2 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere la sigla dello stato estero dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero.
- un elemento *(elemento 7)* formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione personale dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero.
- un elemento *(elemento 8)* formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione Tessera europea di malattia dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero. Se il documento equivalente non riporta il numero di identificazione della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco.
- uno spazio (elemento 9) destinato a contenere la firma dell'assistito.
- spazio per annotazioni da parte del farmacista. (elemento 2)
- spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco (elemento 3)
- spazio per avvertenze per l'assistito (elemento 4).

2.3.3 CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODULO

Il modulo è stampato in carta filigranata prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in esclusiva per il Servizio Sanitario Nazionale.

In filigrana è riportato il simbolo del CADUCEO. Il disegno della filigrana è riportato nell'allegato 5.

La carta, idonea alla lettura ottica, presenta le seguenti caratteristiche:

peso: gr 85-90 il m(Elevato al Quadrato);

spessore: mm 0,089-0,092;

impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;

opacità: (86-88)%, lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

2.4 STRUTTURA DEL RICETTARIO

I moduli sono raccolti in blocchi di 100 esemplari cuciti con due punti metallici sul lato sinistro. Sia le ricette che le matrici sono staccabili mediante due perforazioni lineari.

Ciascun blocco è dotato di una copertina in cartoncino e di una sottocopertina di cartoncino del peso di circa 300 grammi al metro quadrato.

I contenuti grafici della copertina devono risultare conformi ai facsimili riportati in scala ridotta e in colore nero nell'Allegato 1.

2.4.1 COPERTINA DEL RICETTARIO

Sulla copertina del ricettario sono riportati gli elementi che seguono, con riferimento alla posizione individuata nel modello allegato (Allegati 1-bis e 1-ter per SSN e allegati 8-bis e 8-ter per SASN); la copertina contiene una parte fissa e una rimovibile (cedola) attestante la consegna del ricettario al medico prescrittore.

In particolare le parte fissa contiene:

- uno spazio contenente la stampa in chiaro dell'Ente competente (Servizio Sanitario Nazionale ovvero «Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti») (elemento 1).

La cedola contiene:

- uno spazio contenente la stampa in chiaro dell'Ente competente (Servizio Sanitario Nazionale ovvero «Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti» (elemento 1a);
- codice identificativo del ricettario, corrispondente al codice della prima ricetta del ricettario, rappresentato sia in formato numerico con caratteri OCR-A che a barre, in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (elementi 2 e 2a);
- spazio per il cognome e nome del medico prescrittore (a riempimento obbligatorio) (elemento 3);
- 16 caselle contigue per l'indicazione del Codice fiscale del medico prescrittore (riempimento obbligatorio) (elemento 4);
- Spazio destinato a contenere la firma autografa del medico (riempimento obbligatorio), attestante la consegna del ricettario (elemento 6);
- 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di consegna del ricettario nel formato gg/mm/aa (riempimento obbligatorio) (elemento 5).

2.5 STRUTTURA DEL TAGLIANDO ADESIVO

Il tagliando adesivo (conforme al facsimile riportato negli Allegati 2, 2-bis e 2-ter, 9, 9-bis e 9-ter), previsto dall'articolo 87, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è predisposto per essere applicato sulla «area tagliando» delle prescrizioni farmaceutiche (cfr. paragrafo 2.3.1.1), in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili (cfr. paragrafo 3.1).

2.6 MODELLO AGGIUNTIVO ALLA RICETTA

In caso di prescrizioni di prodotti integrativi, presidi o farmaci in numero superiore a 6 fustelle è stato predisposto un modello standardizzato aggiuntivo alla ricetta, che può essere fotocopiato dalla struttura erogante ed allegato alla ricetta originale firmata dal medico e contenente la prescrizione complessiva (Allegati 4-bis e 4-ter per SSN e allegati 11-bis e 11-ter per SASN).

Tale modello è composto da:

- <u>area marker</u>: contiene simboli con funzioni di marcatori apposti su tre angoli (sinistra-alto, sinistra-basso e destra-basso) allo scopo di consentire un corretto posizionamento dell'immagine in fase di scansione della ricetta da parte dei sistemi di rilevamento ottico (elemento 1);
- <u>area Ente di competenza</u>: uno spazio contenente la stampa in chiaro dell'Ente di pertinenza («Servizio Sanitario Nazionale Regione» ovvero «Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti») (elemento 2);
- <u>area codice ricetta</u>: uno spazio, delimitato da un rettangolo, da riempire a cura della struttura erogante con i dati identificativi della ricetta rilevati dalla ricetta originale:
- i una prima serie di cinque caratteri per la trascrizione manuale o informatizzata del codice regione e dell'anno di produzione (elemento 3);
- i una seconda serie di dieci caratteri per la trascrizione manuale o informatizzata del numero progressivo della ricetta (elemento 3a);
- <u>area codice assistito</u>: uno spazio, delimitato da un rettangolo che contiene il codice dell'assistito, apponibile dalla struttura erogante sia a mano (codice) sia in stampa informatizzata (codice alfanumerico e/o a barre per il codice fiscale) e rilevato dalla ricetta originale" (elemento 4);
- <u>area delle prestazioni erogate</u>: spazi per l'apposizione di 6 fustelle, posti nelle stesse posizioni della ricetta SSN o SASN "(elemento 5);
- <u>area timbro e data di spedizione</u>: spazio per il timbro e la data di spedizione della ricetta, da apporre a cura della struttura erogante "(elemento 6);

• <u>area progressivo della ricetta</u>: spazio per l'apposizione da parte della struttura erogante del progressivo della ricetta originale e di cui il modello ne è un'aggiunta *(elemento 7)*.

3. Istruzione per la compilazione e l'impiego del modulo.

La compilazione delle aree della ricetta per le quali non è prevista la rilevazione dei dati mediante la lettura ottica non richiede particolari modalità. È fortemente raccomandato mantenere la scrittura e l'apposizione di timbri nei limiti degli spazi previsti allo scopo di evitare l'invasione delle zone predisposte per la lettura ottica. Il raggiungimento di tali obiettivi è facilitato ed auspicato dall'impiego di sistemi informatizzati.

Si ritiene necessario sottolineare che il codice identificativo della ricetta costituisce l'elemento attraverso il quale è possibile, mediante apposite procedure gestionali individuare automaticamente per ciascuna ricetta il soggetto titolare del ricettario.

3.1 RICETTA

3.1.1 GENERALITÀ E INDIRIZZO DELL'ASSISTITO

L'indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito, ovvero le iniziali nonché del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge, costituisce un adempimento necessario per la validità dell'atto prescrittivo, anche in presenza dell'indicazione del codice fiscale.

3.1.2 NUMERO PROGRESSIVO DELLA RICETTA APPOSTO DALLA FARMACIA

L'indicazione del numero progressivo della ricetta è obbligatorio e va apposto dalla struttura erogante secondo le vigenti disposizioni utilizzando lo spazio a ciò destinato. Possono essere utilizzati appositi timbri o sistemi automatizzati.

3.1.3 SPAZIO PER AUTORIZZAZIONI, ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA E FIRMA

Il rilascio di autorizzazione e l'apposizione di annotazioni da parte del farmacista devono essere effettuate nell'apposito spazio collocato sul verso della ricetta.

La firma dell'assistito deve essere apposta quando usufruisce di una prestazione specialistica.

3.1.4 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE ZONE DESTINATE ALLA LETTURA OTTICA

La compilazione delle zone destinate alla lettura ottica richiede la più scrupolosa osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di seguito riportate. Si raccomanda, comunque, la massima cura da parte dei soggetti abilitati al rilascio della ricetta nella conservazione e nell'uso del ricettario, allo scopo di evitare lacerazioni, abrasioni o macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica. Analoghi accorgimenti dovranno essere osservati dagli utilizzatori successivi (farmacie, strutture specialistiche SSN ed accreditate, altre strutture e uffici della ASL, ecc.).

Per tutti i casi in cui è ammesso l'uso di timbri, devono essere impiegati inchiostri neri non oleosi.

La trascrizione manuale di caratteri numerici o alfabetici nelle caselle a ciò destinate deve essere effettuata, da parte del soggetto abilitato, con le seguenti modalità:

- a) scrivere con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e grafismi di difficile interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica;
- b) riportare un solo carattere in ciascuna casella;
- c) occupare nella trascrizione solo lo spazio bianco interno della casella, evitando di invadere il bordo colorato delimitante la casella stessa;
- d) non legare i caratteri tra loro;
- e) usare esclusivamente penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero;
- f) evitare assolutamente cancellature o correzioni dei caratteri già scritti;
- g) evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri;
- h) non barrare o annullare le caselle non utilizzate ad esclusione degli elementi indicanti le note CUF che devono necessariamente essere barrate dal medico nel caso in cui lo stesso medico non le abbia utilizzate.

La compilazione delle caselle destinate alla lettura ottica di biffatura è effettuata apponendo un segno evidente (ad esempio una X) all'interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il cerchio, avendo cura di non fuoriuscire dalla casella stessa. È fortemente consigliato l'impiego di procedure informatizzate e di relative stampanti laser o a getto d'inchiostro.

Ad integrazione dei su indicati accorgimenti di carattere generale, per la compilazione delle singole zone valgono le istruzioni di seguito riportate.

3.1.4.1 Codice dell'assistito

Nella compilazione della ricetta da parte del medico deve essere sempre indicato il codice dell'assistito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*.

L'indicazione del codice deve essere effettuata nella zona a ciò destinata, mediante la trascrizione manuale od automatica del codice fiscale dell'assistito riportato sulla Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze. I medici dotati di elaboratori elettronici possono stampare, in fase di compilazione, il codice fiscale dell'assistito anche in formato a barre nello spazio appositamente riservato. In alternativa, analoghi risultati di semplificazione potranno essere conseguiti mediante l'utilizzo di etichette autoadesive recanti i dati del codice fiscale dell'assistito stampate dai prescrittori o dagli erogatori mediante sistemi informatizzati diversi od alternativi. Nel caso di «STP», il campo deve essere compilato riportando il codice STP assegnato dalla ASL di competenza territoriale.

Nel caso di assistito SASN il campo deve essere compilato con il codice fiscale dell'assistito.

Nel caso di soggetto assicurato da istituzioni estere l'elemento non deve essere compilato, e i dati assicurativi dell'assistito devono essere riportati sul verso della ricetta (cfr. paragrafo 3.2).

3.1.4.2 Sigla provincia e codice ASL di competenza dell'assistito

L'area riguarda l'identificazione della ASL di competenza degli assistiti del Servizio sanitario nazionale; la compilazione deve essere effettuata soltanto qualora la ASL di competenza dell'assistito - desumibile dal documento di iscrizione al SSN - non coincida con quella del medico che rilascia la ricetta, secondo le seguenti modalità:

- <u>se la ASL di competenza dell'assistito rientra nell'àmbito della stessa regione in cui opera il soggetto prescrittore</u>, occorre riportare nelle apposite caselle il codice di detta ASL attenendosi al sistema di codifica riportato nell'allegato 7. In deroga alla regola ora enunciata, i soggetti prescrittori operanti nelle ASL subcomunali sono esonerati dall'adempimento in questione limitatamente al caso in cui la ASL di competenza dell'assistito, pur non coincidendo con quella del soggetto prescrittore, sia ricompresa nel territorio del comune metropolitano;
- <u>se la ASL di competenza dell'assistito rientra nell'àmbito territoriale di una regione diversa da quella in cui opera il soggetto prescrittore,</u> occorre riportare nelle apposite caselle le lettere corrispondenti alla sigla automobilistica della provincia nel cui territorio è situata la ASL di competenza dell'assistito e il codice di detta ASL. Le sigle automobilistiche delle province e dei codici ASL sono riportati nell'allegato 7;
- <u>in caso di coincidenza della ASL</u> di competenza dell'assistito con quella in cui opera il soggetto prescrittore, non si deve procedere alla compilazione dell'area.

Tale area non deve essere compilata nel caso di:

- assistiti «STP»;
- personale navigante iscritto al SASN;
- assicurati da istituzioni estere.

Il successivo gruppo di 8 caselle è a disposizione delle regioni per eventuali ulteriori codifiche.

3.1.4.3 Esenzione

Qualora l'assistito SSN abbia diritto all'esenzione per invalidità, patologia cronica, malattia rara o per altra causa (gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc.), il medico riporterà il codice corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta.

Per l'assistito SASN, qualora abbia diritto ad eseguire gratuitamente le prestazioni medico legali di cui al *decreto ministeriale 22 febbraio 1984*, sarà cura del medico prescrittore riportare il codice relativo.

Qualora l'assistito non abbia diritto a nessuna delle esenzioni sopra descritte, il medico deve annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N».

L'indicazione dell'esenzione in relazione alla posizione reddituale dell'assistito è effettuata presso la struttura sanitaria che eroga il servizio, mediante la marcatura della casella contrassegnata dalla lettera «R», qualora l'assistito autocertifichi tale posizione reddituale con l'apposizione della propria firma autografa nello spazio contiguo.

3.1.4.4 Tipologia di prescrizione

Le tipologie di indicazione della prescrizione sono:

- suggerita, se la prescrizione contenuta nella ricetta deriva da uno specifico suggerimento specialistico o da indicazioni rilasciate da una struttura di ricovero. Qualora ricorrano le anzidette circostanze il prescrittore procede alla biffatura dell'apposita casella contrassegnata dalla lettera «S»;
- ricovero ospedaliero, se la ricetta contiene la proposta di ricovero presso una struttura ospedaliera. Qualora ricorrano le anzidette circostanze il prescrittore procede alla biffatura dell'apposita casella contrassegnata dalla lettera «H»
- altro, da utilizzare per altre tipologie di prestazioni di pertinenza regionale o di ASL.

3.1.4.5 Prescrizioni farmaceutiche e specialistiche: numero totale

Per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche il medico deve indicare nell'apposita area e con allineamento a sinistra il numero complessivo dei pezzi o delle prestazioni prescritte.

3.1.4.6 Data di compilazione della ricetta

La indicazione della data di compilazione deve essere effettuata trascrivendo nella apposita area i caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l'anno (due caselle). Per la indicazione dei giorni da 1 a 9 la indicazione deve essere effettuata premettendo il valore «0» (esempio: il giorno 2 sarà indicato con il valore «02»). Per la indicazione dei mesi da gennaio a settembre il numero corrispondente deve essere preceduto dal valore «0» (esempio: il mese di marzo sarà indicato con il valore «03»). Per la indicazione dell'anno devono essere riportati solo gli ultimi due caratteri (esempio: l'anno 2004 sarà indicato con il valore «04»).

È ammesso l'uso di timbri datari con caratteri OCR purché la stampigliatura risulti conforme alle anzidette disposizioni, sia collocata in corrispondenza delle apposite caselle e risulti di colore non cieco alla lettura ottica (inchiostro nero non oleoso).

3.1.4.7 Tipo ricetta

Il campo tipo ricetta ha utilizzi molteplici e rappresenta un campo che permette l'unificazione dei vari tipi di ricetta. In particolare:

- <u>assistiti SSN residenti</u>: il campo non va compilato, ma può essere adattato a scopi specifici a livello regionale (p. es. la sigla AD può essere utilizzata per farmaci e/o prestazioni erogati -a particolari condizioni- a specifiche categorie di assistiti come i pazienti domiciliari non deambulanti, oppure la sigla DP nel caso della distribuzione per conto, etc.);
- <u>assistiti SASN italiani</u>: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, dei codici NA per visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare;
- <u>assistiti SASN stranieri</u>: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice NE per definire l'effettuazione della prescrizione a soggetto assistito da istituzioni estere europee; il prescrittore inserirà nel campo il codice NX qualora la prescrizione si riferisca a soggetto assistito da istituzioni estere extraeuropee;
- <u>STP</u>: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice ST;
- <u>Soggetti assicurati da istituzioni estere</u>: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice UE per istituzioni estere o EE nel caso di istituzioni estere extraeuropee.

3.1.4.8 Priorità della prescrizione

L'avvio, nelle singole regioni, della compilazione di questa area è subordinato alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia, anche nell'àmbito della contrattazione decentrata. La segnalazione della priorità della prestazioni avviene biffando una sola delle quattro caselle presenti, con la seguente modalità:

- «U» per urgente, da eseguire nel più breve tempo possibile;
- «B» per breve, da eseguire entro 10 giorni;
- «D» per differita, da eseguire:

§ entro 30 giorni per le visite,

§ entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici;

• «P» per programmata, da eseguire entro 180 giorni.

3.1.4.9 Area bollini delle specialità medicinali

L'applicazione dei bollini autoadesivi delle confezioni delle specialità medicinali e delle etichette cartografiche dei prodotti galenici o integrativi dispensati deve essere effettuata dall'erogatore avendo cura di rispettare i margini dei riquadri a ciò destinati ed evitando la sovrapposizione e il capovolgimento dei bollini o fustelle stesse, che ostacolerebbero la lettura ottica dei codici. Non è consentito l'uso di punti metallici, mentre è consentito l'uso di nastri adesivi trasparenti tali da non pregiudicare la lettura da parte di sistemi ottici.

3.1.4.10 Area per assistenza specialistica

Le zone destinate alla rilevazione dei dati analitici concernenti l'area delle prestazioni specialistiche permettono di indicare il codice e il numero delle prestazioni effettuate per singole tipologie di prestazioni. L'importo complessivo in euro corrispondente alla quota di compartecipazione a carico dell'assistito delle prestazioni erogate deve essere riportato nella zona di cui al successivo punto 3.1.4.12.

In alternativa le strutture eroganti possono usufruire di etichette autoadesive autonomamente prodotte con sistemi informatici od altri sistemi di stampa con finalità identiche a quanto previsto al punto 3.1.4.9, oppure acquisire direttamente tali dati in via informatica per poi renderli disponibili per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza che la struttura specialistica debba compilare questa area della ricetta.

Con successivi provvedimenti saranno dettate disposizioni tese ad uniformare i sistemi di codificazione dei dati in questione (Nomenclatori Regionalizzati o di ASL) ai fini del loro trasferimento al sistema informativo di governo.

Allo stato, pertanto, l'obbligo all'inserimento dei dati nell'area sopra descritta da parte della struttura erogante è rimessa alle autonome determinazioni della regione.

3.1.4.11 Data di effettuazione della prestazione e timbro della struttura erogante

Tale area va compilata in caso di prestazioni di assistenza farmaceutica (in tal caso la data di erogazione coincide con quella di spedizione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979), di assistenza specialistica nonché di assistenza integrativa.

Per le modalità di trascrizione dei dati si richiamano le istruzioni di cui al precedente punto 3.1.4.6 anche per quanto attiene all'impiego di speciali timbri datari.

Il timbro della struttura (farmacia, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate) che ha erogato le prestazioni indicate nella ricetta, deve essere apposto nello spazio a ciò destinato, avendo cura di evitare che il timbro stesso invada le caselle a lettura ottica riservate alla indicazione della data di effettuazione della prestazione. È ammesso l'uso di speciali timbri datari, ad inchiostro nero non oleoso, per la contestuale indicazione della struttura erogante e della data di spedizione della prestazione. In alternativa le strutture specialistiche eroganti possono produrre direttamente le informazioni (la data di erogazione delle prestazioni e i dati della struttura erogante contenuti nel timbro) in via informatica, per poi renderli disponibili per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza dover compilare obbligatoriamente questa area della ricetta.

3.1.4.12 Importo ticket

L'importo ticket indica:

- per l'assistenza farmaceutica, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (somma di eventuali ticket e/o quote e/o differenze con il prezzo di riferimento), secondo le norme in vigore nelle regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria;
- per l'assistenza specialistica, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (ticket). Le strutture specialistiche eroganti possono acquisire direttamente l'importo del ticket in via informatica per poi renderlo disponibile per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza dover compilare obbligatoriamente questa area della ricetta;

• per l'assistenza integrativa, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (somma di eventuali ticket e/o quote) secondo le norme in vigore nelle regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria.

Per l'indicazione dell'importo in questione dovranno essere trascritte nell'apposita zona le cifre rappresentanti l'importo della somma riscossa dal soggetto che ha erogato la prestazione, con allineamento a destra per la parte intera, lasciando in bianco le caselle non utilizzate, e con aggiunta dello zero a sinistra in caso di valori centesimali inferiori a 10.

3.1.4.13 Importo galenici, diritto di chiamata ed altro

L'elemento è predisposto all'indicazione dell'importo dovuto all'erogatore per:

- erogazione di prodotti galenici o integrativi,
- diritto di chiamata spettante alla farmacia in servizio notturno per la spedizione di ricette con carattere di urgenza e
- prestazioni di assistenza specialistica.

Per l'indicazione dell'importo in questione dovranno essere trascritte nell'apposita zona le cifre rappresentanti l'importo della somma in oggetto, con allineamento a destra per le cifre intere ed a sinistra per le cifre decimali, lasciando in bianco le caselle non utilizzate; in alternativa le strutture specialistiche eroganti possono acquisire direttamente l'importo complessiva o in via informatica per poi renderlo disponibile per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza che la struttura specialistica debba compilare questa area della ricetta.

3.1.4.14 Stampa informatizzata

Al fine di identificare, tramite lettura ottica, il numero delle ricette ed i medici che utilizzano sistemi informatizzati per la stampa completa delle ricette, è necessario che gli stessi appongano una biffatura sull'elemento identificato in allegato 2 (elemento 25).

3.2 VERSO DELLA RICETTA

Il verso della ricetta sarà utilizzato per la concessione delle eventuali autorizzazioni alle prestazioni (timbro della struttura pubblica che autorizza) e deve essere firmato dal medico che le esegue e dall'assistito che ne usufruisce; inoltre l'assistito deve apporre la propria firma anche nel caso della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405.

Lo spazio «autorizzazioni» viene utilizzato anche per annotazioni e firma da parte del farmacista.

Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere, forniti di tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente, deve essere compilata con le informazioni desumibili dai documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità:

- istituzione competente: il campo va compilato, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell'istituzione competente;
- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero;
- numero di identificazione personale dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione personale dell'assistito;
- numero di identificazione della tessera dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione della tessera dell'assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
- l'assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto.

Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari a personale navigante straniero assistito dal SASN, si adottano le stesse modalità sopra descritte.

3.3 MATRICE: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'IMPIEGO

Matrice ricette SSN:

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La matrice rimane in carico al medico prescrittore.

Matrice ricette SASN:

È obbligatorio inserire da parte del medico prescrittore, oltre ai dati anagrafici già inseriti nella ricetta, anche le informazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, quali:

- nome e cognome dell'assistito,
- n. tessera assistenza SASN,
- codice fiscale dell'assistito
- società di navigazione,

• diagnosi,		
• prescrizione.		
4. Tagliando adesivo.		
Esclusivamente nel caso di prescrizioni farmaceutiche, la ricetta è comprensiva del tagliando adesivo (Allegato 2-bis per SSN e allegato 9-bis per SASN).		
5. Modulo aggiuntivo della ricetta.		
Nell'eventualità che il numero di prestazioni erogate ecceda nella ricetta originaria il numero massimo di posizioni per l'applicazione dei fustelli autoadesivi o bollini cartografici, sarà possibile utilizzare il facsimile di cui all'Allegato 4 per SSN e all'allegato 11 per SASN.		
Tale modello potrà essere riprodotto semplicemente in copia fotostatica dalla struttura erogante e sarà cura della farmacia o della struttura specialistica riportare alcuni elementi della ricetta di base. In particolare:		
- Codice fiscale del paziente (anche con tecniche di stampa informatizzata),		
- Codice numerico della ricetta relativo alla prescrizione originale debitamente firmata dal medico,		
- Data di erogazione e timbro della struttura erogante,		
- Numerazione uguale al progressivo attribuito alla ricetta originale debitamente firmata dal medico.		
6. Modalità di compilazione della prescrizione per categorie particolari di assistiti.		

6.1 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI (S.A.S.N.)

6.1.1 RICETTA

Gli assistiti del SASN, marittimi e aereonaviganti, assicurati a tempo indeterminato (permanenti) e temporanei, che si rivolgono ai propri medici convenzionati, ricevono una prescrizione farmaceutica/specialistica compilata sul modulo di ricetta personalizzato per le sedi SASN cui fanno riferimento.

II modulo prevede l'intestazione «SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI» ed un codice identificativo specifico per le ricette SASN.

La ricetta contiene inoltre la prima casella dell'elemento «tipo ricetta» già stampata con la lettera «N».

Il medico prescrittore dovrà pertanto compilare il modulo ricettario con le stesse modalità già descritte per il SSN, avendo cura di riportare il codice fiscale dell'assistito e di completare la codifica del campo «TIPO RICETTA» con i codici «NA» o «ND» per qualificarne la prestazione.

Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere (personale navigante straniero assistito dal SASN), il campo «TIPO RICETTA» deve essere compilato col codice NE ai soggetti assistiti da istituzioni estere europee e deve essere compilato col codice NX nel caso di soggetti assistiti da istituzioni estere extraeuropee.

L'assistito SASN mostrerà la propria posizione di assistito mediante il tesserino SASN (permanente) o attraverso la propria posizione di imbarcato.

La ricetta che contenga una prestazione farmaceutica o specialistica è spendibile su tutto il territorio nazionale.

Si precisa che l'elemento «SIGLA PROVINCIA/CODICE ASL» e l'elemento a disposizione delle regioni non devono essere compilati. Tale prescrizione segue lo stesso trattamento di erogazione delle prestazioni delle ricette SSN.

Gli assistiti SASN che si rivolgono, in caso di necessità, a medici prescrittori del SSN ricevono una prescrizione su modulo ricettario SSN. Sarà cura del medico riportare:

- per l'assistito SASN Italiano: il codice fiscale dell'assistito e di indicare la codifica «NA» o «ND» nel campo «TIPO RICETTA»;
- per l'assistito SASN comunitario indicare la codifica «NE» nel campo «TIPO RICETTA»;
- per l'assistito SASN extraeuropeo: indicare la codifica «NX» nel campo «TIPO RICETTA».

In tutti i casi l'assistito SASN mostrerà la propria posizione mediante il tesserino SASN (permanente) o attraverso la lettera di imbarco o del comandante (temporaneo).

6.1.2 VERSO DELLA RICETTA

Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari o da medici prescrittori SSN a personale navigante straniero assistito dal SASN, il verso della ricetta prevede spazi per i codici presenti sulla tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente e per le annotazioni e firma del farmacista.

In particolare l'area per la prescrizione deve essere compilata con le informazioni presenti nei documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità:

- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero;
- istituzione competente: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell'istituzione competente;
- numero di identificazione personale dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il codice di identificazione personale dell'assistito;
- numero di identificazione della tessera dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il codice di identificazione della tessera dell'assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
- l'assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto.

6.1.3 MATRICE

Sarà cura del medico prescrittore SASN riportare obbligatoriamente sulla matrice del modulo ricettario le indicazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, quali:

- nome e cognome dell'assistito,
- codice fiscale,
- n. tessera assistenza SASN,
- società di navigazione,
- diagnosi,
- prescrizione.

6.2 STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN ITALIA (STP)

6.2.1 RICETTA

Gli assistiti stranieri temporaneamente presenti e non assistiti dal SSN (STP) sono dotati di una tessera STP rilasciata dalle strutture Sanitarie pubbliche, e con questo tesserino si possono rivolgere alle strutture sanitarie pubbliche. Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte nel *paragrafo 3*, e dovrà trascrivere il codice STP nel campo «Codice fiscale» e la sigla ST nel campo «tipo ricetta». Il campo «Sigla provincia/Codice ASL competente» non dovrà essere compilato.

6.2.2 MATRICE

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La matrice rimane in carico al medico prescrittore.

7. Soggetti assicurati da istituzioni estere.

7.1 RICETTA

Gli assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, si possono rivolgere ai medici del servizio sanitario nazionale esibendo la tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente rilasciato dalle strutture Sanitarie del Paese di origine.

Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte (*cfr par 3.1.4.1.*) e dovrà trascrivere la sigla EU (nel caso di assistiti dei Paesi della comunità europea) o EE (nel caso di assistiti dei Paesi con Accordi bilaterali) nel campo «tipo ricetta».

Inoltre, nel verso della ricetta, nell'area «soggetti assicurati da istituzioni estere», dovranno essere riportati, secondo le modalità già descritte (cfr. par 3.2.), la sigla dello stato estero, la descrizione ed il codice dell'istituzione competente, il numero di identificazione personale ed il numero di identificazione della tessera europea di assicurazione malattia, e dovrà essere apposta la firma dell'assistito nello spazio apposito. Se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco.

Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale che eroghi prestazioni sanitarie a assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, ai fini della corresponsione del compenso da parte della ASL per la prestazione erogata, dovrà compilare una nuova ricetta secondo le modalità già descritte, riportando nelle apposite righe dell'area prescrizione la prestazione erogata (es. visita medica ambulatoriale, domiciliare, etc.) ed avendo cura di raccogliere la firma dell'assistito sul verso

della ricetta. La ricetta sarà successivamente trasmessa alla ASL per il rimborso.


7.2 MATRICE

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La matrice rimane in carico al medico prescrittore.

8. Allegati.

8.1 ALLEGATO 1 - COPERTINA DEL RICETTARIO SSN


SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE	Codice ricettario	Soggetto prescrittore	Codice fiscale	Data consegna Firma del medico
SERVIZIO SAMITARIO NA ZIONALE REGIONE		RICETTARIO		




8.3 ALLEGATO 1-TER - LEGENDA ELEMENTI DELLA COPERTINA DEL RICETTARIO SSN

1	1A	Denominazione dell'ente di competenza
2	2a	Codice identificativo del ricettario
3		Cognome e nome del medico prescrittore
4		Codice fiscale del medico prescrittore
5		Data di assegnazione del ricettario del medico prescrittore
6		Spazio di firma per ricevuta del medico prescrittore

8.4 ALLEGATO 2 - MODULO SSN E TAGLIANDO ADESIVO



8.5 ALLEGATO 2-BIS - MODULO SSN E TAGLIANDO ADESIVO CON ELEMENTI



8.6 ALLEGATO 2-TER - LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SSN E TAGLIANDO ADESIVO


1 1A	Denominazione dell'ente di competenza
2 2a	Codici a barre e numerici identificativi della ricetta
2b	Codice numerico identificativo della ricetta
3	Cognome nome e indirizzo dell'assistito
4	Codice dell'assistito

5 Spazio di stampa del barcode del codice fiscale dell'assistito


6	Provincia e codice ASL competente per l'assistito
7	Tipologia della ricetta
8	Prescrizione suggerita
9	Prescrizione di ricovero
10	Prescrizione di tipo diverso introdotta da provvedimenti regionali specifici
11	Note CUF
12	Assenza del diritto all'esecuzione della compartecipazione alla spesa
13	Codice di esenzione per patologia, invalidità, categorie particolari
14	Esenzione per reddito
15	Spazio di firma dell'assistito per l'autocertificazione del diritto alla esenzione per reddito
16	Spazi per la descrizione della prescrizione
16a	Spazio per la descrizione della diagnosi o del sospetto diagnostico della prescrizione
17	Numero totale di confezione di farmaci, dei presidi o delle prestazioni specialistiche prescritti
18	Data della prescrizione
19	Spazio per il timbro e la firma del medico prescrittore
20	Spazio per le fustelle adesive, per i codici ed il numero delle prestazioni specialistiche effettuate
21	Data di spedizione della ricetta
22	Numero progressivo della ricetta attribuito dalle strutture eroganti il servizio
23	Importo relativo al ticket
24	Importo per galenici, integrativa, prescrizioni specialistiche e diritto di chiamata
25	Flag per la stampa informatizzata
26	Priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore
27	Spazio per l'indicazione facoltativa del cognome e nome dell'assistito
27a	Spazio per l'indicazione facoltativa del codice fiscale dell'assistito

27b	Spazio per l'indicazione facoltativa dell'indirizzo dell'assistito
27c	Spazio per l'indicazione facoltativa della diagnosi
28	Marcatori per facilitare la lettura ottica della ricetta
29	Tagliando adesivo da applicare sull'elemento 3 (nome, cognome ed indirizzo) nei casi previsti
	dalla legge sulla Privacy
30	Campo a disposizione delle regioni

8.7 ALLEGATO 3 - VERSO DELLA RICETTA SSN



8.8 ALLEGATO 3-BIS - VERSO DELLA RICETTA SSN CON ELEMENTI



8.9 ALLEGATO 3-TER - LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA RICETTA SSN

Avvertenze per gli assistiti e i presidi specialistici

Spazio per la firma del medico che esegue la prestazione specialistica

Spazio per la firma dell'assistito che riceve la prestazione specialistica


Spazio per le autorizzazioni (timbro) e per le annotazioni e firma del farmacista

Avvertenze per gli assistiti riguardo l'assistenza farmaceutica


6	Spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco
7	Spazio per l'indicazione dell'istituzione competente del soggetto assicurato da istituzione estera
8	Spazio per l'indicazione della sigla dello stato estero dell'assistito
9	Spazio per l'indicazione del numero di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzione estera
10	Spazio per l'indicazione del numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzione estera
11	Spazio per la firma del soggetto assicurato da istituzione estera

8.10 ALLEGATO 4 - RICETTA AGGIUNTIVA SSN

Tale modello potrà essere riprodotto semplicemente in copia fotostatica della struttra erogante e riporterà alcuni elementi della ricetta di base.




8.11 ALLEGATO 4-BIS RICETTA AGGIUNTIVA SSN CON ELEMENTI



8.12 ALLEGATO 4-TER - LEGENDA ELEMENTI DELLA RICETTA AGGIUNTIVA SSN

1	Marker per la lettura ottica
2	Intestazione della struttura competente
3 3a	Codice identificativo numerico della ricetta
4	Codice fiscale dell'assistito
5	Area fustelle
6	Spazio per data spedizione e timbro della struttura erogante

8.13 ALLEGATO 5 - FILIGRANA DEL MODULO



Ente Competente	Codice
Regione Piemonte	010
Regione Autonoma Val D'Aosta	020
Regione Lombardia	030
Provincia autonoma di Bolzano	041
Provincia autonoma di Trento	042
Regione Veneto	050
Regione Friuli-Venezia Giulia	060
Regione Liguria	070
Regione Emilia Romagna	080

Regione Toscana	090
Regione Umbria	100
Regione Marche	110
Regione Lazio	120
Regione Abruzzo	130
Regione Molise	140
Regione Campania	150
Regione Puglia	160
Regione Basilicata	170
Regione Calabria	180
Regione Sicilia	190
Regione Sardegna	200
SASN sede di Genova	001
SASN sede di Napoli	002

8.15 ALLEGATO 7 - CODIFICA PROGRESSIVA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL) PER SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA

DENOMINAZIONE	PROV.	CODICE	DENOMINAZIONE	VIA	CITTÀ
REGIONE		AZIENDA	AZIENDA		
PIEMONTE	TO	101	TORINO I	VIA SAN SECONDO 29	TORINO
PIEMONTE	TO	102	TORINO II	VIA TOFANE 71	TORINO
PIEMONTE	ТО	103	TORINO III	C.SO SVIZZERA 164	TORINO
PIEMONTE	то	104	TORINO IV	STRADA DELL'ARRIVORE 25/A	TORINO
PIEMONTE	ТО	105	COLLEGNO	VIA MARTIRI XXX APRILE, 30	COLLEGNO
PIEMONTE	ТО	106	CIRIÈ	BATTITORE 7/9	CIRIE'
PIEMONTE	ТО	107	CHIVASSO	PO N. 11 11	CHIVASSO
PIEMONTE	ТО	108	CHIERI	SAN DOMENICO, 21	CHIERI
PIEMONTE	ТО	109	IVREA	VIA ALDISIO N. 2	IVREA
PIEMONTE	то	110	PINEROLO	STRADALE FENESTRELLE 72	PINEROLO
PIEMONTE	VC	111	VERCELLI	CORSO MARIO ABBIATE 21	VERCELLI
PIEMONTE	BI	112	BIELLA	MARCONI, 23	BIELLA
PIEMONTE	NO	113	NOVARA	DEI MILLE 2	NOVARA
PIEMONTE	VB	114	OMEGNA	VIA MAZZINI, 117	OMEGNA
PIEMONTE	CN	115	CUNEO	CARLO BOGGIO 12	CUNEO
PIEMONTE	CN	116	MONDOVÌ	VIA SAN PIO V, 6/8	MONDOVI'
PIEMONTE	CN	117	SAVIGLIANO	VIA OSPEDALI N. 14	SAVIGLIANO
PIEMONTE	CN	118	ALBA	ROMITA 6	ALBA
PIEMONTE	AT	119	ASTI	VIA CONTEVERDE 125	ASTI
PIEMONTE	AL	120	ALESSANDRIA	GALILEI GALILEI N. 1	TORTONA
PIEMONTE	AL	121	CASALE		CASALE
			MONFERRATO	VIALE GIOLITTI 2	MONFERRATO
PIEMONTE	AL	122	NOVI LIGURE	EDILIO RAGGIO, 12	NOVI LIGURE
VALLE					
D'AOSTA	AO	101	AOSTA	GUIDO REY N. 1	AOSTA
			A.S.L. DELLA		

	ĺ	Ì	PROVINCIA DI		1
LOMBARDIA	BG	301	BERGAMO	VIA GALLICCIOLLI 4	BERGAMO
			A.S.L. DELLA		
			PROVINCIA DI	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N.15	BRESCIA
LOMBARDIA	BS	302	BRESCIA		
			A.S.L. DELLA		
			PROVINCIA DI		
LOMBARDIA	CO	303	СОМО	VIA PESSINA 6	СОМО
			A.S.L. DELLA		
			PROVINCIA DI		
LOMBARDIA	CR	304	CREMONA	VIALE PO 12	CREMONA
			A.S.L. DELLA		
			PROVINCIA DI		
LOMBARDIA	LC	305	LECCO	CORSO CARLO ALBERTO 120	LECCO
			A.S.L. DELLA		
			PROVINCIA DI		
LOMBARDIA	LO	306	LODI	PIAZZA OSPITALE, 10	LODI
			A.S.L. DELLA		
	MN	307	PROVINCIA DI	VIA TRENTO N. 6	MANTOVA
LOMBARDIA	IVIIV	307	MANTOVA A.S.L. DELLA	VIA IRENTO N. 0	IVIAIVTOVA
			CITTÀ DI		
LOMBARDIA	MI	308	MILANO	CORSO ITALIA, 19	MILANO
LOWBARDIA	IVII	300	A.S.L. DELLA	CORSO TTALIA, 17	WILANO
			PROVINCIA DI		
LOMBARDIA	MI	309	MILANO 1	VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50	MAGENTA
			A.S.L. DELLA		
			PROVINCIA DI		
LOMBARDIA	MI	310	MILANO 2	VIA 8 GIUGNO 69	MELEGNANO
			A.S.L. DELLA		
			PROVINCIA DI		
LOMBARDIA	MI	311	MILANO 3	VIALE ELVEZIA 2	MONZA
			A.S.L. DELLA		
			PROVINCIA DI		
LOMBARDIA	PV	312	PAVIA	VIALE INDIPENDENZA N.3	PAVIA
			A.S.L. DELLA		
			PROVINCIA DI		
LOMBARDIA	SO	313	SONDRIO	VIA NAZARIO SAURO, 38	SONDRIO
			A.S.L. DELLA		
		24.4	PROVINCIA DI	VIIA OTTODINO DOCCI. O	VARECE
LOMBARDIA	VA	314	VARESE	VIA OTTORINO ROSSI, 9	VARESE
			A.S.L. DI VALLECAMONICA-		
LOMBARDIA	BS	315	SEBINO	VIA NISSOLINA, N. 2	BRENO
PROV.			AZIENDA		
AUTON.			SANITARIA DI		
BOLZANO	BZ	101	BOLZANO	L.BOEHLER, 5	BOLZANO
PROV.			AZIENDA		
AUTON.			SANITARIA DI		
BOLZANO	BZ	102	MERANO	K. WOLF, 46	MERANO

PROV.	I	Ì	AZIENDA	I	l
AUTON.			SANITARIA DI		
BOLZANO	BZ	103	BRESSANONE	DANTE 51	BRESSANONE
PROV.	- 52	100	AZIENDA	DANGE OF	BRESSAIVOIVE
AUTON.			SANITARIA DI		
BOLZANO	BZ	104	BRUNICO	OSPEDALE N. 11	BRUNICO
PROV. AUTON.					
TRENTO	TN	101	TRENTO	VIA DE GASPERI N. 79	TRENTO
VENETO	BL	101	BELLUNO	VIA FELTRE, 57	BELLUNO
VENETO	BL	102	FELTRE	BAGNOLS SUR CEZE, 3	FELTRE
			BASSANO DEL		BASSANO DEL
VENETO	VI	103	GRAPPA	CARDUCCI 2	GRAPPA
VENETO	VI	104	THIENE	RASA, 9	THIENE
VENETO	VI	105	ARZIGNANO	VIA TRENTO, 4	ARZIGNANO
VENETO	VI	106	VICENZA	RODOLFI, 37	VICENZA
			PIEVE DI		
VENETO	TV	107	SOLIGO	VIA LUBIN, 22	PIEVE DI SOLIGO
VENETO	TV	108	ASOLO	VIA FORESTUZZO N. 41	ASOLO
VENETO	TV	109	TREVISO	BORGO CAVALLI 42	TREVISO
			S. DONÀ DEL		SAN DONÀ DI
VENETO	VE	110	PIAVE	PIAZZA DE GASPERI, 5	PIAVE
-				P.LE SAN LORENZO GIUSTINIANI	
VENETO	VE	112	VENEZIANA	11/D	VENEZIA
VENETO	VE	113	MIRANO	VIA L. MARIUTTO N. 76	MIRANO
VENETO	VE	114	CHIOGGIA	PEGASO N.17	CHIOGGIA
VENETO	PD	115	CITTADELLA	VIA CASA DI RICOVERO 40	CITTADELLA
VENETO	PD	116	PADOVA	VIA E.DEGLI SCROVEGNI, 14	PADOVA
VENETO	PD	117	ESTE	VIA SALUTE 14/B	ESTE
VENETO	RO	118	ROVIGO	VIALE TRE MARTIRI, 89	ROVIGO
VENETO	RO	119	ADRIA	PIAZZA DEGLI ETRUSCHI N. 9	ADRIA
VENETO	VR	120	VERONA	VIA VALVERDE, 42	VERONA
				VIA C. GIANELLA, 1 - LEGNAGO	
VENETO	VR	121	LEGNAGO	(VR)	LEGNAGO
VENETO	VR	122	BUSSOLENGO	VILLA SPINOLA	BUSSOLENGO
FRIULI-VENEZIA					
GIULIA	TS	101	TRIESTINA	DEL FARNETO 3	TRIESTE
FRIULI-VENEZIA					
GIULIA	GO	102	ISONTINA	VIALE FATEBENEFRATELLI, 34	GORIZIA
FRIULI-VENEZIA					GEMONA DEL
GIULIA	UD	103	ALTO FRIULI	P.TTA PORTUZZA,2	FRIULI
FRIULI-VENEZIA					
GIULIA	UD	104	MEDIO FRIULI	POZZUOLO 330	UDINE
FRIULI-VENEZIA					
GIULIA	UD	105	BASSA FRIULANA	NATISONE	PALMANOVA
FRIULI-VENEZIA			FRIULI		
GIULIA	PN	106	OCCIDENTALE	VECCHIA CERAMICA, 1	PORDENONE
LIGURIA	IM	101	IMPERIESE	AURELIA 97	SAN REMO


LIGURIA	SV	102	SAVONESE	MANZONI, 14	SAVONA
LIGURIA	GE	103	GENOVESE	G. MAGGIO 6	GENOVA
LIGURIA	GE	104	CHIAVARESE	VIA G.B. GHIO,9	CHIAVARI
LIGURIA	SP	105	SPEZZINO	XXIV MAGGIO N. 139	LA SPEZIA
EMILIA				CORSO VITTORIO EMANUELE II	
ROMAGNA	PC	101	PIACENZA	N.169	PIACENZA
EMILIA ROMAGNA	PR	102	PARMA	STRADA DEL QUARTIERE 2/A	PARMA
EMILIA ROMAGNA	RE	103	REGGIO EMILIA	VIA AMENDOLA N. 2	REGGIO NELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	МО	104	MODENA	SAN GIOVANNI DEL CANTONE 23	MODENA
EMILIA ROMAGNA	во	105	BOLOGNA	VIA CASTIGLIONE 29	BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	ВО	106	IMOLA	AMENDOLA, 2	IMOLA
EMILIA ROMAGNA	FE	109	FERRARA	CASSOLI, 30	FERRARA
EMILIA ROMAGNA	RA	110	RAVENNA	DE GASPERI 8 RAVENNA	RAVENNA
EMILIA ROMAGNA	FC	111	FORLÌ	CORSO DELLA REPUBBLICA 171/D	FORLI'
EMILIA ROMAGNA	FC	112	CESENA	C.SO GARIBALDI, 12 - CESENA (FC)	CESENA
EMILIA ROMAGNA	RN	113	RIMINI	VIA CORIANO 38	RIMINI
TOSCANA	MS	101	MASSA CARRARA	DON MINZONI 3	CARRARA
				VIA PER S. ALESSIO MONTE S.	
TOSCANA	LU	102	LUCCA	QUIRICO	LUCCA
TOSCANA	PT	103	PISTOIA	VIALE MATTEOTTI, 19	PISTOIA
TOSCANA	РО	104	PRATO	VIALE DELLA REPUBBLICA, 240	PRATO
TOSCANA	PI	105	PISA	L. ZAMENHOF, 1	PISA
TOSCANA	LI	106	LIVORNO	MONTEROTONDO, 49	LIVORNO
TOSCANA	SI	107	SIENA	VIA ROMA, 75/77	SIENA
TOSCANA	AR	108	AREZZO	VIA FONTE VENEZIANA 8	AREZZO
TOSCANA	GR	109	GROSSETO	VIA CIMABUE, 109	GROSSETO
TOSCANA	FI	110	FIRENZE	PIAZZA S.MARIA NUOVA 1	FIRENZE
TOSCANA	FI	111	EMPOLI	VIA MAZZINI 17	EMPOLI
TOSCANA	LU	112	VERSILIA	AURELIA, 335	CAMAIORE
UMBRIA	PG	101	CITTÀ DI CASTELLO	ENGELS - LOC. CHIOCCOLO	CITTÀ DI CASTELLO
UMBRIA	PG	102	PERUGIA	G. GUERRA N.17/21	PERUGIA
UMBRIA	PG	103	FOLIGNO	PIAZZA GIACOMINI 40	FOLIGNO
UMBRIA	TR	105	TERNI	VIA BRAMANTE 37	TERNI
MARCHE	PU	101	PESARO	SABBATINI, 22	PESARO
MARCHE	PU	102	URBINO	VIA COMANDINO 70	URBINO
MARCHE	PU	103	FANO	CECCARINI N. 38	FANO
MARCHE	AN	104	SENIGALLIA	CELLINI, 13	SENIGALLIA
MARCHE	AN	105	JESI	GALLODORO 68	JESI
MARCHE	AN	106	FABRIANO	STELLUTI SCALA 26	FABRIANO
MARCHE	AN	107	ANCONA	CRISTOFORO COLOMBO N. 106	ANCONA
MARCHE	MC	108	CIVITANOVA MARCHE	PIAZZA GARIBALDI, 8	CIVITANOVA MARCHE

MARCHE	MC	109	MACERATA	L.GO BELVEDERE SANZIO N. 1	MACERATA
MARCHE	МС	110	CAMERINO	VIALE EMILIO BETTI N 15/A	CAMERINO
MARCHE	AP	111	FERMO	DANTE ZEPPILLI, 18	FERMO
					SAN
			S. BENEDETTO	VIA L. MANARA 7	BENEDETTO
MARCHE	AP	112	DEL TRONTO		DEL TRONTO
MARCHE	AP	113	ASCOLI PICENOVIA	DEGLI IRIS SNC	ASCOLI PICENO
LAZIO	RM	101	RM/A	ARIOSTO 3/9	ROMA
LAZIO	RM	102	RM/B	VIA FILIPPO MEDA 35	ROMA
LAZIO	RM	103	RM/C	DELL'ARTE 68	ROMA
LAZIO	RM	104	RM/D	CASAL BERNOCCHI SNC	ROMA
LAZIO	RM	105	RM/E	BORGO SANTO SPIRITO 3	ROMA
LAZIO	RM	106	RM/F	TERME DI TRAIANO 39/A	CIVITAVECCHIA
LAZIO	RM	107	RM/G	TIBURTINA, 22 A	TIVOLI
				,	ALBANO
LAZIO	RM	108	RM/H	BORGO GARIBALDI 12	LAZIALE
LAZIO	VT	109	VITERBO	VIA SAN LORENZO N.101	VITERBO
LAZIO	RI	110	RIETI	VIALE MATTEUCCI N.9	RIETI
				V.LE PIER LUIGI NERVI	
LAZIO	LT	111	LATINA	S.N.C.	LATINA
LAZIO	FR	112	FROSINONE	VIA ARMANDO FABI 1	FROSINONE
			AVEZZANO/		
ABRUZZO	AQ	101	SULMONA	VIA XX SETTEMBRE, 21	AVEZZANO
				VIA DEI MARTIRI LANCIANESI, 17-	
ABRUZZO	СН	102	CHIETI	19	CHIETI
ABRUZZO	СН	103	LANCIANO/VASTO	SILVIO SPAVENTA 37	LANCIANO
ABRUZZO	AQ	104	L'AQUILA	XX SETTEMBRE, 26	L'AQUILA
ABRUZZO	PE	105	PESCARA	R.PAOLINI,45	PESCARA
ABRUZZO	TE	106	TERAMO	CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 1	TERAMO
MOLISE	IS	101	ALTO MOLISE	MARCONI, 22	AGNONE
MOLISE	IS	102	PENTRIA	L.GO CAPPUCCINI	ISERNIA
MOLISE	СВ	103	CENTRO MOLISE	UGO PETRELLA N.1	CAMPOBASSO
MOLISE	СВ	104	BASSO MOLISE	DEL MOLINELLO	TERMOLI
CAMPANIA	AV	101	AVELLINO 1	PIAZZA MAZZINI	ARIANO IRPINO
CAMPANIA	AV	102	AVELLINO 2	DEGLI IMBIMBO	AVELLINO
				PATRIZIA MASCELLARO 1 PAL	
CAMPANIA	BN	103	BENEVENTO 1	CAMPANILE	BENEVENTO
CAMPANIA	CE	104	CASERTA 1	VIALE UNITÀ ITALIANA 28	CASERTA
CAMPANIA	CE	105	CASERTA 2	LINGUITI 54	AVERSA
CAMPANIA	NA	106	NAPOLI 1	CENTRO DIREZ/LE ED. F9 PAL. ESEDRA	NAPOLI
CAMPANIA	NA	107	NAPOLI 2	CORRADO ALVARO 8 (MONTERUSCELLO)	POZZUOLI
CAIVIFAINIA	IVA	107	INAPULI Z	(INIOINTERUSCELLU)	
CAMPANIA	NA	108	NAPOLI 3	PADRE MARIO VERGARA EX	FRATTAMAG- GIORE


CAMPANIA	NA	109	NAPOLI 4	NAZIONALE DELLE PUGLIE EX 219	D'ARCO
CAMPANIA	NA	110	NAPOLI 5	ALCIDE DE GASPERI N. 167	CASTELLAM- MARE DI STABIA
					NOCERA
CAMPANIA	SA	111	SALERNO 1	VIA FEDERICO RICCO	INFERIORE
CAMPANIA	SA	112	SALERNO 2	VIA NIZZA 146	SALERNO
CAMPANIA	SA	113	SALERNO 3	PIAZZA SANTA CATERINA	VALLO DELLA LUCANIA
PUGLIA	ВА	101	BA/1	VIA FORNACI 201	ANDRIA
PUGLIA	BA	102	BA/2	VIALE IPPOCRATE, 1	BARLETTA
PUGLIA	BA	103	BA/3	PIAZZA DE NAPOLI 5	ALTAMURA
PUGLIA	ВА	104	BA/4	LUNGOMARE STARITA 6	BARI
PUGLIA	BA	105	BA/5	CARAFA NC	PUTIGNANO
PUGLIA	BR	106	BR/1	VIA NAPOLI, 8	BRINDISI
PUGLIA	FG	107	FG/1	CASTIGLIONE, 8	SAN SEVERO
				XX SETTEMBRE EX OSPEDALE	
PUGLIA	FG	108	FG/2	T.RUSSO	CERIGNOLA
PUGLIA	FG	109	FG/3	PIAZZA DELLA LIBERTÀ	FOGGIA
PUGLIA	LE	110	LE/1	VIA MIGLIETTA 5	LECCE
PUGLIA	LE	111	LE/2	P. DE LORENTIIS 29	MAGLIE
PUGLIA	TA	112	TA/1	VIALE VIRGILIO N. 31	TARANTO
BASILICATA	PZ	101	VENOSA	VIA ROMA 187	VENOSA
BASILICATA	PZ	102	POTENZA	VIA TORRACA,2	POTENZA
BASILICATA	PZ	103	LAGONEGRO	PIANO DEI LIPPI	LAGONEGRO
BASILICATA	MT	104	MATERA	MONTESCAGLIOSO	MATERA
			MONTALBANO		MONTALBANO
BASILICATA	MT	105	JONICO	VIALE DEI CADUTI, 29	JONICO
CALABRIA	CS	101	PAOLA	VIALE DEI GIARDINI	PAOLA
CALABRIA	CS	102	CASTROVILLARI	DEGLI OSPEDALI	CASTROVILLARI
				PROLUNGAMENTO VIALE	
CALABRIA	CS	103	ROSSANO	MICHELANGELO	ROSSANO
CALABRIA	CS	104	COSENZA	LE DEGLI ALIMENA, 8	COSENZA
CALABRIA	KR	105	CROTONE	VIA CORIGLIANO	CROTONE
			LAMEZIA		LAMEZIA
CALABRIA	CZ	106	TERME	A. PERUGINI	TERME
CALABRIA	CZ	107	CATANZARO	VINICIO CORTESE 25	CATANZARO
CALABRIA	W	108	VIBO VALENTIA	DANTE ALIGHIERI	VIBO VALENTIA
CALABRIA	RC	109	LOCRI	VERGA	LOCRI
CALABRIA	RC	110	PALMI	VIA CRISPI 34	PALMI
CALABRIA	RC	111	REGGIO CALABRIA	S.ANNA II TRONCO, 15 - PAL. TI. BI	REGGIO DI CALABRIA
SICILIA	AG	101	AGRIGENTO	VIALE DELLA VITTORIA 321	AGRIGENTO
SICILIA	CL	102	CALTANISSETTA	GIACOMO CUSMANO 1	CALTANISSETTA
SICILIA	CT	103	CATANIA	S.MARIA LA GRANDE 5	CATANIA
SICILIA	EN	104	ENNA	VIALE DIAZ, 49	ENNA
SICILIA	ME	105	MESSINA	VIA LA FARINA 263/N	MESSINA
SICILIA	PA	106	PALERMO	GIACOMO CUSMANO, 24	PALERMO
SICILIA	RG	107	RAGUSA	PIAZZA IGEA, 1	RAGUSA

SICILIA	SR	108	SIRACUSA	CORSO GELONE, 17	SIRACUSA
SICILIA	TP	109	TRAPANI	MAZZINI, 1	TRAPANI
SARDEGNA	SS	101	SASSARI	MONTE GRAPPA 82	SASSARI
SARDEGNA	SS	102	OLBIA	VIALE ALDO MORO	OLBIA
SARDEGNA	NU	103	NUORO	DEMURTAS 1	NUORO
SARDEGNA	NU	104	LANUSEI	VIA PISCINAS, 5	LANUSEI
SARDEGNA	OR	105	ORISTANO	CARDUCCI, 35	ORISTANO
SARDEGNA	CA	106	SANLURI	VIA UNGARETTI SNC	SANLURI
SARDEGNA	CA	107	CARBONIA	DALMAZIA N 83	CARBONIA
SARDEGNA	CA	108	CAGLIARI	VIA LO FRASSO, 11	CAGLIARI

8.16 ALLEGATO 8 - COPERTINA DEL RICETTARIO SASN



8.17 ALLEGATO 8-BIS - COPERTINA DEL RICETTARIO SASN CON ELEMENTI




8.18 ALLEGATO 8-TER - LEGENDA ELEMENTI DELLA COPERTINA DEL RICETTARIO SASN

1	1A	Denominazione dell'ente di competenza
2	2a	Codice identificativo del ricettario
3		Cognome e nome del medico prescrittore
4		Codice fiscale del medico prescrittore


6

Spazio di firma per ricevuta del medico prescrittore

8.19 ALLEGATO 9 - MODULO SASN E TAGLIANDO ADESIVO



8.20 ALLEGATO 9-BIS - MODULO SASN E TAGLIANDO ADESIVO CON ELEMENTI



8.21 ALLEGATO 9-TER - LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SASN E **TAGLIANDO ADESIVO**

Spazio di stampa del barcode del codice fiscale dell'assistito

1	Denominazione dell'ente di competenza
2 2a	Codici a barre e numerici identificativi della ricetta
2b	Codice numerico identificativo della ricetta
3	Cognome nome e indirizzo dell'assistito
4	Codice dell'assistito
5	Spazio di stampa del barcode del codice fiscale dell'assi


6	Provincia e codice ASL competente per l'assistito
7	Tipologia della ricetta preimpostata con il valore N
8	Prescrizione suggerita
9	Prescrizione di ricovero
10	Prescrizione di tipo diverso introdotta da provvedimenti regionali specifici
11	Note CUF
12	Assenza del diritto all'esecuzione della compartecipazione alla spesa
13	Codice di esenzione per patologia, invalidità, categorie particolari, per prestazione medico-legale (P.M.I 02/84)
14	Esenzione per reddito
15	Spazio di firma dell'assistito per l'autocertificazione del diritto alla esenzione per reddito
16	Spazi per la descrizione della prescrizione
16a	Spazio per la descrizione della diagnosi o del sospetto diagnostico della prescrizione
17	Numero totale di confezione di farmaci, dei presidi o delle prestazioni specialistiche prescritti
18	Data della prescrizione
19	Spazio per il timbro e la firma del medico prescrittore
20	Spazio per le fustelle adesive, per i codici ed il numero delle prestazioni specialistiche effettuate
21	Data di spedizione della ricetta
22	Numero progressivo della ricetta attribuito dalle strutture eroganti il servizio
23	Importo relativo al ticket
24	Importo per galenici, integrativa, prescrizioni specialistiche e diritto di chiamata
25	Flag per la stampa informatizzata
26	Priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore
27	Spazio per l'indicazione del cognome e nome dell'assistito (obbligatorio)

27a	Codice fiscale (obbligatorio)
27b	Numero di tessera assistenza SASN (obbligatorio)
27c	Società di navigazione (obbligatorio)
27d	Diagnosi della prescrizione dell'assistito (obbligatorio)
27e	Prescrizione (obbligatorio)
28	Marcatori per facilitare la lettura ottica della ricetta
29	Tagliando adesivo da applicare sull'elemento 3 (nome, cognome ed indirizzo) nei casi previsti
	dalla legge sulla Privacy
30	Campo a disposizione delle regioni

8.22 ALLEGATO 10 - VERSO DELLA RICETTA SASN

AVVERTENZE PER GLI ASSISTENTI E PER I PRESIDI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Il presente modulo può essere utilizzato esclusivamente per prescrizioni a carico del SASN e per proposte di ricovero nelle strutture pubbliche ed equiparate (art. 41 e 43 legge 833/78) nonché nelle Case di cura private accreditate. Qualunque falsificazione o alterazione del presente modulo è punible ai sensi degli articoli 460, 461 e 464 del CPP. Il rilascio di false dichiarazioni è punito ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Le prescrizioni specialistiche e diagnostiche sono valide su tutto il territorio nazionale. SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE COGICE BITILIZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE RUMERO DICENTIFIZAZIONE PERSONAL DENTEKATIONIMBER RUMERO DICENTIFICAZIONE PERSONAL DENTEKATIONIMBER RUMERO DICENTIFICAZIONI PERSONAL DENTEKATIONIMBER	ASSISTENZA FARMACEUTICA - AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI La ricetta è spedibile presso tutte le farmacie accreditate ubicate sul territorio nazionale. 2) La ricetta, ai fini della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione. Per la spedizione delle ricette durante il servizio notturno a battenti chiusi, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale a acando dell'assistitio, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrittore ovvero per presorizioni effettuate dal servizio di guardia medica E' vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti L'attestazione dei diritto all'essecuzione è certificata esclusivamente dal medico prescrittore (legge 638/83)
---	--

8.23 ALLEGATO 10-BIS - VERSO DELLA RICETTA SASN CON ELEMENTI



8.24 ALLEGATO 10-TER - LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA RICETTA SASN

Avvertenze per gli assistiti e i presidi specialistici

Spazio per le autorizzazioni e per le annotazioni e firma del farmacista (timbro)

Spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco

Avvertenze per gli assistiti riguardo l'assistenza farmaceutica


Spazio per l'indicazione dell'istituzione competente del soggetto assicurato da istituzione estera

Spazio per l'indicazione della sigla dello stato estero dell'assistito


- Spazio per l'indicazione del numero di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzione estera
- Spazio per l'indicazione del numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzione estera
- 9 Spazio per la firma del soggetto assicurato da istituzione estera

8.25 ALLEGATO 11 - RICETTA AGGIUNTIVA SASN


Tale modello potrà essere riprodotto semplicemente in copia fotostatica dalla struttura erogante e riporterà alcuni elementi della ricetta di base.



8.26 ALLEGATO 11-BIS - RICETTA AGGIUNTIVA SASN CON ELEMENTI



8.27 ALLEGATO 11-TER - LEGENDA ELEMENTI DELLA RICETTA AGGIUNTIVA SASN



Intestazione della struttura competente Codice identificativo numerico della ricetta 3а Codice fiscale dell'assistito Area fustelle Spazio per data spedizione e timbro della struttura erogante Progressivo numerico apposto dalla farmacia

Marker per la lettura ottica

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.